VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL

Via Porto Palos n. 93

47922 VISERBELLA – RIMINI (RN)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione 6
2. Il Modello di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL 11
2.1 La società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL 11
2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto 12
A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 25 D.Lgs. 231/01) 16
a-1) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 18
a-2) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) 18
a-3) Concussione (art. 317 c.p.) 19
a-4) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) 22
a-5) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 23
a-6) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) 24
a-7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) 24
a-8) Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) 24
a-9) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.) 25
a-10) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) 26
a-11) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 27
B) REATI SOCIETARI 27
b-1) False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. 27
b-2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 28
b-3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 29
b-4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) 29
b-5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Art. 2624 c.c. 30
b-6) Impedito controllo. Art. 2625 c.c. 30
b-7) Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 c.c. 31
b-8) Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 c.c. 31
b-9) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve. Art. 2627 c.c. 32
b-10) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 c.c. 32
b-11) Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 c.c. 32
b-12) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 c.c. 33
b-13) Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 c.c. 33
b-14) Aggiotaggio. Art. 2637 c.c. 34
b-15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 c.c. 34
b-16) Corruzione tra privati. Art. 2635 c.c. 35
b-17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 35

Definizioni

- "AIOP": accordo nazionale attualmente applicato.

- "ANASTE": accordo nazionale attualmente applicato.

- "Attività sensibili": attività, settori della società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

- "Operazioni sensibili": atti specifici, consistenti in comportamenti materiali o giuridici (quali accordi, contratti, certificati, ecc.) o a riscontro economico ad alto rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01.

- "CCNL": contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente degli ospedali privati e dirigente delle stesse imprese, attualmente in vigore ed applicato da VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

- "Organismo di Vigilanza": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché al relativo aggiornamento.

- "Consulenti": soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

- "Dipendenti": soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL , ivi compresi i dirigenti.

- "Decreto": Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e

integrazioni.

- "Linee guida": linee guida "AIOP" per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, per il settore ospedaliero privato, *ex* articolo 6, 3°c., d.lgs. 231/2001.

- "Modello": modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.

- "Operazione sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle attività sensibili.

- "Organi sociali": Il Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, e loro membri.

- "P.A.": Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

- "Partner": controparti contrattuali della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, quali fornitori, persone fisiche e giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture,* consorzi, collaborazione in genere), destinate a cooperare con la società nell'ambito delle attività sensibili.

- "VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL" o la "Società", con sede legale in Via Porto Palos n. 93 – 47922 Viserbella – Rimini (RN).

- "Reati": fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

l'assoggettabilità alla pena della sanzione pecuniaria; nelle ipotesi di maggiore gravità è contemplata altresì l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la p.a., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere sono solo quelli espressamente previsti. L'art. 11 lett. e), l. 300/2000 che prevede quattro macro-aree di reati imputabili all'ente: delitti contro la p.a. e truffa ai danni della P.A.; reati relativi all'incolumità pubblica; reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. se commessi violando le norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; reati in materia ecologica. Il legislatore delegato, tuttavia, ha attuato gradualmente la disciplina della legge delega, secondo una logica di prudente metabolizzazione della nuova normativa da parte delle imprese: ha così previsto inizialmente la responsabilità dell'ente solo per i reati incentrati su un danno patrimoniale, funzionale ed istituzionale della p.a. o dello Stato, mentre è solo nel tempo che il catalogo dei cd. reati-presupposto è stato integrato mediante l'inserimento di nuove fattispecie. Attualmente, l'ente risponde qualora i soggetti sopra indicati compiano nel suo interesse o a suo vantaggio un reato contro la p.a. (artt. 24 e 25); delitti informatici o relativi al trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*[1]); delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis*[2]);

[1] Articolo approvato dalla Camera il 20 febbraio 2008 e definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008, con la legge 18.3.2008 n. 48 art.7, che ratifica e da esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (il disegno di legge governativo approvato è il C.2807-S.2012). Tra i reati per cui ora è prevista l'estensione della responsabilità dell'ente vengono ricompresi il reato di attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di falsità in un documento informatico pubblico o privato, di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di truffa del certificatore di firma elettronica.

[2] Articolo inserito dall'art. 6, 1°c., d. l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409. I reati per cui è prevista la responsabilità della società sono quelli di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati,

alcune fattispecie di cd. reati societari (art. 25 *ter*[3][4]) ; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*[5]); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1[6]); delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*[7]); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* [8]); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*[9]); reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies*[10][11]); reati in materia di tutela del diritto d'autore (art. 25 novies[12]); reati ambientali (art. 25-undecies[13]); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-

---

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

[3] Articolo inserito dall'art. 3, 2° c., d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

[4] Articolo successivamente modificato dal D.lgs. n. 38/2017, con cui è stato introdotto il reato di cui all'art. 2635 *bis* cc nel novero dei reati presupposto.

[5] Articolo inserito dall'art. 3, 1° c., l. 14 gennaio 2003, n. 7.

[6] Articolo inserito dall'art. 8, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

[7] Articolo inserito dall'art. 5, l. 11 agosto 2003, n. 228. Rientrano pertanto nel catalogo dei reati presupposto quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

[8] Articolo inserito dall'art. 9, l. 18 aprile 2005, n. 62. I reati per cui l'ente risponde sono quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

[9] Articolo inserito dall'art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123. Tale introduzione è stata guardata da più parti con favore, laddove essa pare finalmente attuare l'art. 11, c. 1, lett. c), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che così recita: "prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

[10] Articolo inserito dall'art. 63, 3° c., d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. I reati per cui si ammette la responsabilità dell'ente sono quelli di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

[11] La L. n. 186/2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 ha modificato l'art. 25 octies d.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 648 *ter*-1 c.p. nel novero dei reati presupposto.

[12] Articolo inserito dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Viene estesa la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

[13] Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In particolare il nuovo d.lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

duodecies[14]); razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*); nonché reati transnazionali (artt. 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146[15]).

Sancita la responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prevede altresì una forma di esonero: l'ente che dimostri di aver adottato in modo efficace un "modello di organizzazione, gestione e controllo" è infatti esonerato dalla responsabilità e dalle sanzioni conseguenti (artt. 6 e 7). Un modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati e a liberare l'ente da responsabilità deve rispondere a molteplici esigenze. Come si deduce dall'art. 6, 2° c. e come la giurisprudenza ha precisato in numerose occasioni (Trib. Roma, ord., 4 aprile 2003; Trib. Lucca, 28 ottobre 2004; Trib. Napoli, ord., 26 giugno 2007), un modello idoneo si occupa di individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati, prevede specifici protocolli (e/o procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Il modello, inoltre, prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed introduce un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Infatti, il Decreto prevede che la società istituisca un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, 1° c., lett. b, d, e). Istituito tale organo e predisposto dunque un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello, l'ente potrà essere esonerato dalla

[14] Articolo inserito dal D.Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, con estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 22, comma 12, prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

[15] L'art. 3, l. 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente rientrano quelli di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale.

responsabilità per il reato commesso, pur se nel suo interesse o a suo vantaggio, purché l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello (art. 6, 1° c., lett. d) e/o l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello (art. 6, 1° c., lett. c).

Ai sensi dell'art. 6, 3° c., il modello può essere inoltre adottato in virtù di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Pur non essendo obbligate, tutte le maggiori associazioni di categoria hanno provveduto alla stesura di linee guida in ciascun settore applicativo di riferimento, stante la conseguenza di evidente agevolazione del compito di redazione del modello da parte dell'ente.

La società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, operando nel settore ospedaliero privato, può quindi far riferimento alla linee guida AIOP. Queste, individuando i principi fondamentali cui i modelli devono ispirarsi, contengono l'elencazione degli obiettivi del modello, tra i quali vengono annoverati l'identificazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; la predisposizione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza, così da soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello; la costituzione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine si rende necessaria un'organizzazione ben articolata e coordinata di strutture, attività e regole attuate su impulso dell'organo decisionale, dal management e dal personale aziendale, in modo da fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità relative all'efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, all'attendibilità delle informazioni aziendali - sia verso terzi sia all'interno - in conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. Gli strumenti maggiormente rilevanti per il buon esito di una organizzazione così strutturata possono individuarsi nella redazione di codici di comportamento, in un sistema organizzativo articolato in procedure manuali ed informatiche, nella comunicazione e formazione del personale, nell'adozione di meccanismi disciplinari, in un efficace sistema di controllo e di gestione, nonché nella

documentata gestione dei poteri autorizzativi e di firma. Gli strumenti così individuati garantiscono un sistema di controlli interni idoneo a prevenire reati laddove gli stessi si uniformino ai principi di verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; al principio di separazione delle funzioni, alla stregua del quale non è possibile demandare un intero processo ad un solo soggetto; al principio di documentazione dei controlli e a quello di previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dai modelli.

Ai sensi delle linee guida, l'Organismo di Vigilanza, deputato a garantire l'osservanza del modello, deve essere fornito di alcuni requisiti, quali l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità, la continuità di azione.

2. Il Modello di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL

2.1 La società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL

All'interno di Villa Salus coesistono due tipologie di macro-attività distinte: quella Sanitaria del reparto di Riabilitazione Estensiva ed ambulatoriale e quella Socio Assistenziale della Casa Residenza Anziani non Autosufficienti.

CENTRO DI RIABILITAZIONE

La Casa di Cura "Villa Salus" è un Ospedale Privato Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Servizio Sanitario Nazionale come struttura di riabilitazione atta ad erogare prestazioni sanitarie in regime di ricovero riabilitativo estensivo (cod.60) ed ex art.26 legge 833/71.

La riabilitazione estensiva ha come obiettivo principale quello di trattare pazienti affetti da esiti di eventi patogeni disabilitanti che necessitano di attività sanitaria finalizzata al massimo recupero funzionale con l'obiettivo di prevenire le menomazioni secondarie, curare la disabilità, contenere o impedire lo svantaggio derivante dalla menomazione disabilitante e favorire la migliore qualità della vita e il reinserimento sociale.

Il ricovero ex art.26 prevede l'erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa.
Il Centro di riabilitazione dispone di n. 39 posti letto.
La Struttura è accreditata anche all'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di visita e di diagnostica strumentale e di riabilitazione.

CASA RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
La struttura è in possesso di autorizzazione al funzionamento ed ha ottenuto con la determina dirigenziale n° del l'accreditamento definitivo per il servizio "Casa Residenza Anziani non Autosufficienti".
La C.R.A. "Villa Salus" è dotata di 110 posti letto ed è destinata ad accogliere e custodire anziani non Autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante che non necessitano di ricovero ospedaliero ai quali viene erogata un'assistenza sanitaria e sociale volta a migliorare o mantenere lo stato di salute ed il livello di autonomia.
Sulla Base del Contratto di Servizio stipulato con i Comuni del Distretto Nord di Rimini e la Ausl Romagna, eroga un servizio in "convenzione" con una quota della retta a carico del Servizio Sanitario Regionale.
La retta giornaliera a carico dell'Ospite può essere integrata parzialmente o totalmente dal comune di residenza, in base al reddito dell'Ospite e dei familiari obbligati a norma di legge.
La CRA infine riceve dalla Ausl il rimborso per il costo per il personale addetto ai servizi infermieristici e di fisioterapia.

2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto

L'identificazione delle attività sensibili e delle relative aree soggette al rischio della commissione di reati è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale

(organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, ecc...) ed una serie di interviste con alcuni soggetti in posizione apicale, ed altri soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale. Dallo svolgimento di tale analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività cd. sensibili, nel compimento delle quali si potrebbe cioè eventualmente ipotizzare la commissione di reati. Mentre il rischio relativo alla commissione dei reati di falso nummario (art. 25 *bis*), di quelli con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), nonché dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), nonché dei delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), appare solo astrattamente ipotizzabile all'interno delle operazioni svolte dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, configurando tali fattispecie di reato ipotesi residuali di applicazione, le attività maggiormente a rischio risultano essere quelle relative ai rapporti contrattuali con la P.A. e con soggetti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, come l'Ufficio unico delle entrate, quello tributario del Comune, il Ministero delle Finanze, l'Assessorato regionale della sanità, l'AUSL, gli Istituti universitari e l'Ispettorato sul lavoro, l'INPS, l'INAIL; zone a rischio sono altresì quelle concernenti le relazioni istaurate con le istituzioni, le autorità di vigilanza e gli enti certificatori, il settore delle erogazioni pubbliche e quello della gestione degli acquisti, delle consulenze, delle sponsorizzazioni e dei servizi informatici. Attività a notevole rischio risulta essere quella che dalla documentazione clinica porta alla compilazione del d.r.g., il quale consiste in un sistema di classificazione dei pazienti e delle caratteristiche cliniche degli stessi, in modo da descrivere la complessità dell'assistenza prestata; ciò al fine del rimborso prospettico delle strutture assistenziali accreditate/convenzionate a carico del sistema sanitario nazionale. A fronte della discriminazione reddituale delle patologie, l'attività di corretta diagnosi e di esatta assegnazione del paziente allo specifico d.r.g. risulta determinante. Pertanto si tratta di attività sensibile a rischio elevatissimo, in quanto un errore nell'attribuzione del codice corretto in relazione alle prestazioni erogate, comporta un'alterazione del d.r.g., con la conseguenza di incorrere in alcuni reati, come la truffa aggravata e il falso in atto pubblico. Costituiscono inoltre attività a notevole rischio quelle concernenti le comunicazioni esterne, la formazione del bilancio, l'impedito controllo, le operazioni sul capitale, l'influenza

sull'assemblea. Tra le attività sensibili, attualmente vanno ricomprese altresì quelle relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: sono rischiose pertanto tutte quelle attività che presentano il rischio di infortuni, come la violazione delle numerose norme in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'attività della società, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili: infatti, le continue modifiche legislative del Decreto nella sezione dedicata all'individuazione dei reati cd. "presupposto", devono indirizzare senza soluzione di continuità l'attività dell'organismo di vigilanza e degli organi amministrativi, in uno sforzo di costante aggiornamento, attraverso l'individuazione delle attività di volta in volta maggiormente rischiose, in quanto connesse all'eventuale commissione di reati.

A seguito dell'esame delle attività sensibili, assume pertanto rilievo – all'interno del catalogo dei reati-presupposto – la commissione dei reati contro la P.A., dei reati societari e dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In merito ai primi, la responsabilità della società consegue al configurarsi delle fattispecie di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° c., n. I c.p.); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)[16]; di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); di corruzione in atti giudiziari (ari. 319-*ter* c.p.); di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)[17]; di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); di concussione (art. 317 c.p.); di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.), di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)[18]. Inoltre, le rilevate cd.

[16] Articolo emendato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[17] Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[18] Articolo inserito dalla L. 3 del 09.01.2019 "*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti politici*", cd. spazzacorrotti, con estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione all'art 346 *bis* c.p.

"criticità funzionali" della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL possono individuare zone foriere di illeciti penali relativi a reati societari, quali le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); anche in relazione al reato meno grave di cui all'art. 2621*bis* c.c.; le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 3° comma, c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1° e 2°comma, c.c.); l'impedito controllo (art. 2625, 2°c., c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)[19]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)[20], l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.); l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma, c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.[21]). Infine, in punto di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro assumono rilievo le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Si ritiene di medio rischio la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), autoriciclaggio (648 *ter*-1 c.p.). Si ritiene improbabile la commissione dei reati di cui agli artt. 635 *bis* c.p. *(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)* e 635 *ter. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità),* del delitto di razzismo e xenofobia ex art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-*bis* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 21/2018), nonché del reato previsto dall'art. 22, comma 12, T.U.Imm. d.lgs 25 luglio 1998, n. 286.

[19] Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[20] Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 con cui è stato modificato l'art. 25 *ter* d.lgs 231/2001, introducendo il reato di cui all'art. 2635 *bis* c.c. nel novero dei reati presupposto.
[21] Articolo aggiunto dall'art. 31, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Per quanto attiene i reati ambientali, la società può essere perseguita per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006); falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006); esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006).

Una volta individuate ed indagate le attività sensibili, si è in seguito proceduto a verificare le modalità di gestione di tali attività, il sistema di controllo previsto per le stesse (le procedure esistenti, la separazione delle funzioni, la documentabilità del controllo), nonché la conformità di quest'ultimo a principi di controllo interno comunemente accolti, quali la trasparenza, la verificabilità e la documentabilità. In questo modo, non solo – come si è detto – si sono individuate le aree soggette a rischio e gli eventuali reati-presupposto, ma si sono potute financo ipotizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati, così da prevenirli.

Date le premesse, appare imprescindibile riferire a titolo esemplificativo alcune delle condotte configuranti reato: è l'identificazione dei reati presupposto e delle loro concrete modalità di realizzazione che consente di predisporre un modello idoneo ad esonerare l'ente da responsabilità e di uniformare i comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, dai consulenti e Medici, dalle società di service, alle regole di condotta indicate nel modello. Attraverso un'analisi concreta della realtà aziendale si possono infatti indicare le procedure che tali soggetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello e al contempo fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 25 D.Lgs. 231/01)

Innanzitutto, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "ente

della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, 2° c., d. lgs. 30 maggio 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L'indagine svolta sulla nozione di P.A. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la P.A., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come P.A. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

a-1) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., è punito chi, avendo ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato Italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine della realizzazione di opere e dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito illecitamente sottratto dagli scopi per i quali esso veniva erogato. Si ritiene che il termine entro il quale la somma può essere utilizzata secondo gli scopi prefissati senza incorrere nella sanzione penale sia la scadenza ultima entro la quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici: fino a quando detta scadenza non si sia verificata, l'agente, pur avendo nel frattempo destinato i finanziamenti ad altre finalità, non commette reato, poiché può ancora provvedere alla realizzazione delle opere con i mezzi economici di cui abbia avuto disponibilità (Cass., sez. IV, 8 novembre 2002, n. 40375). Nella società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove i dipendenti cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico utilizzino i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

a-2) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-

bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento, e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: in conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-*bis* c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrà essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere e l'acquisto di beni ed ottenere così, in ragione di detta condotta, finanziamenti indebiti.

a-3) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Elementi essenziali del reato di concussione sono l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale, la illiceità della pretesa, l'esercizio di una pressione psichica sul privato. La pressione psichica è realizzata mediante una coazione psicologica che può svolgersi attraverso una condotta di costrizione. La fattispecie in oggetto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: il delitto di concussione può configurarsi pure nel caso in cui sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità, quando il comportamento del privato, pur essendo volto a recare vantaggio al p.u. (o inc. di p.s.), rappresenti non già l'atto iniziale, bensì la mera conseguenza di una situazione coartatrice della volontà del privato; ma il reato di concussione è un reato proprio, poiché soggetto attivo può essere esclusivamente il pubblico ufficiale ed è quindi per questa ragione che può applicarsi solo in via residuale alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, in quanto l'applicazione della norma presuppone infatti che il dipendente agente possieda la qualifica indicata.

Tanto premesso, emerge evidente la necessità di indagare la definizione di "pubblico ufficiale": solo il compimento del reato di concussione da parte del dipendente che può

essere considerato tale comporterà la responsabilità della società.

Ai sensi dell'art. 357, 1° c., c. p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. La delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di poteri deliberativi, poteri autoritativi, poteri certificativi. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche — sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche — tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un Consiglio di Amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Appare ragionevole ritenere che non assumono la

qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il pubblico servizio deve essere disciplinato, al pari della pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, pur diversificandosene relativamente alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volte soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento alla sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; alla presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica

amministrazione; all'apporto finanziario da parte dello Stato; all'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In virtù dell'analisi appena svolta, è allora evidente che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "pubblico ufficiale" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In queste ipotesi, un dipendente della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL può pertanto realizzare la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., allorquando, ad esempio, si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

a-4) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale che - *"per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"* - riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto, ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale, che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un'azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (G.i.p. Trib. Milano 27 aprile 2004)

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Concretamente, potrebbe darsi

l'eventualità che un dirigente offrisse una somma di danaro o altra utilità ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, ovvero laddove venissero offerte somme di danaro o altre utilità per agevolare e velocizzare la conclusione di contratti di compravendita tra privati proponenti ed ente di appartenenza.

a-5) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di "forma anticipata" di tutela del medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della p.a., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del p.u. o dell'inc. di p.s., in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizzi perché il pubblico ufficiale (o inc. di p.s) rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurasi laddove un dipendente di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL prospettasse al p.u. (o inc. di p.s.) lo scambio illecito – prescindendosi peraltro dalla specificazione da parte del soggetto agente della quantificazione della somma di denaro – con conseguente rifiuto da parte del pubblico ufficiale.

a-6) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o di danneggiare la controparte, un dipendente corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere od altro funzionario).

L'ipotesi concerta potrebbe essere quella del dipendente della VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL che versi danaro ad un cancelliere del tribunale affinché accetti, pur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

a-7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Questo reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, per sé o per altri, danaro o altra utilità.

L'induzione in esame, si concretizza in qualsiasi comportamento che sia caratterizzato da un abuso dei poteri tale da esercitare una pressione psicologica sulla "vittima".

a-8) Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Il delitto sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".
In particolare, la nuova fattispecie di delitto:

i. rende punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);
ii. elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere o ritardare un atto dell'ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
iii. prevede quale contropartita della mediazione illecita il «denaro o altra utilità», mentre nell'attuale formulazione l'art. 346 *bis* c.p. parla esclusivamente di «denaro o altro vantaggio patrimoniale»;
iv. inasprisce la pena dalla reclusione da uno a tre anni a quella, sempre della reclusione, da uno a quattro anni e sei mesi.
In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p., ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 231/2001, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
In merito all'analisi del rischio di commissione di reato per la società VILLA SALUS S R L si osserva come il reato de quo si colloca nella medesima posizione degli altri reati previsti dall'art. 25 d.lgs. 231/2001, e pertanto -ai fini del *risk management* specifico- si ritengono efficaci ed effettivi tutti i protocolli già previsti ed adottati per i reati contro la P.A."

a-9) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifizi e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggiro per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è

accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. 10231 /06). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente pure quando, a seguito dell'iniziale accreditamento a favore della società delle somme erogate dalla p.a., tali somme vengano distratte sui conti personali dell'Amministratore (Cass., sez. II, 20 dicembre 2005).

Nella realtà fattuale della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, nella predisposizione di documenti, laddove il dipendente fornisse alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla Regione. Il caso specifico potrebbe verificarsi con l'alterazione del d.r.g., attribuendo dei codici diversi rispetto alle prestazione sanitarie erogate.

a-10) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto vi vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendo quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita *ex* art. 640 *bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice

esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., sez III, 9 novembre 2006).

Tale fattispecie può realizzarsi in capo alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità proposte; con ciò procurando finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

a-11) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4/10/99,n. 3067)

Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo alla società VILLA SALUS SRL, in via esemplificativa, laddove una volta ottenuto un finanziamento un dipendente della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL violasse il sistema informatico della p.a. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

B) REATI SOCIETARI

b-1) False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di

conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 9 della legge 69 riformula l'articolo 2621 del codice civile sul falso in bilancio in società non quotate.

Esso prevede che le false comunicazioni sociali, sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta, amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori.

Nel nuovo articolo 2621 c.c. , la condotta illecita consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità).

Nella terminologia di "fatti materiali", rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, le comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci.

b-2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e

delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

b-3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Tale ipotesi di reato non è allo stato attuale ipotizzabile in VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Tale ipotesi di reato non è allo stato attuale ipotizzabile in VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Art. 2624 c.c.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Trattandosi di reato proprio, soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. Pertanto tale reato non è configurabile direttamente in capo alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL. Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato commesso dal soggetto titolare della qualifica richiesta dalla norma. Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione ovvero abbiano comunque contribuito materialmente alla commissione del reato da parte dell'*intraneus.* Potrebbe pertanto accadere che un funzionario della società collaborasse con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria tesa ad evitare un forte deprezzamento nel valore del titolo della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-6) Impedito controllo. Art. 2625 c.c.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente

attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero dei crediti.

b-7) Formazione fittizia del capitale. Art. 2632 c.c.

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-8) Indebita restituzione dei conferimenti. Art. 2626 c.c.

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

b-9) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve. Art. 2627 c.c.

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, laddove l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

b-10) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Art. 2628 c.c.

Il reato in esame si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

L'organo amministrativo potrebbe in ipotesi procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c. c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale ed il configurarsi della fattispecie penale in oggetto.

b-11) Operazioni in pregiudizio dei creditori. Art. 2629 c.c.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a

tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-12) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2633 c.c.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-13) Illecita influenza sull'assemblea. Art. 2636 c.c.

La condotta del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, allorquando il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante di uno o più soci, predisponga e produca nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

b-14) Aggiotaggio. Art. 2637 c.c.

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il reato di aggiotaggio può realizzarsi anche mediante condotte di per sé lecite, se autonomamente considerate, ma pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato, se considerate nel loro complesso (cd. "altri artifici") (Trib. Milano, 26 febbraio 2007).

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Art. 2638 c.c.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ometta di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa.
Tale ipotesi di reato, allo stato attuale può configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

b-16) Corruzione tra privati. Art. 2635 c.c.

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale ("*amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società*") allorquando a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartiene; nonché coloro che siano sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

b-17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La norma in esame anticipa la soglia di punibilità delle condotto previste dal precedente art. 2635 c.c.. In particolare, si sanziona chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. In tali casi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, il soggetto soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

L'art. 25-*ter*, comma s-bis) d.lgs. 231/2001 prevede che per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicheranno altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001.

L'art. 25-*ter*, 3 comma d.lgs. 231/2001 dispone altresì che Se, in seguito alla commissione

dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

C) REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari dell'imputazione colposa: anteriormente all'art. 25 *septies*, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 Cost., secondo i quali rispettivamente "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"; "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"; "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in

materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, nonché nel Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Infatti, prima che tale decreto intervenisse per disciplinare la materia, numerose erano le disposizioni che, nel nostro ordinamento, valevano a tutelare l'integrità fisica e la personalità del datore di lavoro. Tra queste si ricordano:

- le disposizioni volte a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 20, ss. l. 1968/833).
- l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro, *ex* art. 2087 c.c., che si pone come condizione essenziale del legittimo svolgersi dell'attività economica privata. Infatti, stante la difficoltà di individuare tutti i possibili rischi da fronteggiare e quindi adottare legislativamente i conseguenti rimedi, il legislatore italiano a lungo ha optato per un meccanismo di tutela realizzato attraverso norme di chiusura, che non imponessero adempimenti determinati ma fissassero gli obiettivi di tutela, lasciando libero l'obbligato nella scelta delle misure da adottare, ferma la sua responsabilità nel caso in cui si rivelassero inidonee. Purtroppo, la predisposizione di obblighi generici ha fatto sì che essi rimanessero di fatto inattuati, con conseguenze negative in punto al numero altissimo di infortuni e malattie professionali, nonché di condanne di imprenditori e responsabili a causa del verificarsi dell'evento dannoso.
- l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di prevenzione delle misure idonee a garantire la loro salute ed integrità fisica (art. 9, l. 30 maggio 1970, n. 300).
- numerosi decreti presidenziali risalenti agli anni Cinquanta, i quali costituiscono la formazione generale concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento alla generalità delle attività produttive e che restano in vigore solo in quanto non specificamente abrogati e modificati dal d. lgs. 626/94 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 51; recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative per situazioni di elevata pericolosità; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, recante norma per l'igiene sul lavoro). Agli stessi anni risalgono inoltre norme a carattere speciale, riguardanti aree più specialistiche e circoscritte.

- d.p.r. 27 aprile 1955, 547 e successive integrazioni. Tale testo normativo contiene norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente in tema di motori, trasmissioni, ingranaggi, mole abrasive, presse, cesoie, forni, impianti di illuminazione.
- d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Tale normativa attua numerose Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Essa ha rappresentato e rappresenta tuttora una novità, in quanto è volta a formare un sistema di protezione dell'integrità fisica del lavoratore non indotto dall'alto, ma ispirato al principio dell'autotutela e della prevenzione. Il d. lgs. 626/1994 è stato emanato in attuazione della Direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente genericamente la sicurezza sul luogo di lavoro e di altre numerose direttive.
- artt. 437 e 451 c.p., i quali concorrono a rafforzare la disciplina speciale.

Dal quadro di riferimento evidenziato, emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti al settore di riferimento.

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche.

c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., "il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, la possibilità vale a dire che il soggetto si rappresenti alla mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione. Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento. Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo, la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi in numerosi casi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettare l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni. Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare, e quando esiste la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione. Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta anti-doverosa al momento della realizzazione non

rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto effettuata nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto assente.
Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

c-2) Lesioni colpose (art. 590, 3° comma, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* – punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta, che importi un processo di reintegrazione sia pure di breve durata. La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito, o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona, e da tale esposizione gli derivi una malattia.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

D) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO

Il d. lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano invece rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi, nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende quindi una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel

dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

In giurisprudenza, è stata ritenuta la sussistenza degli estremi di cui all'art. 648 c.p. la condotta consistente nel commercio illecito di sostanze dopanti (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007) e di farmaci contraffatti – nel caso in cui non contengano gli stessi principi attivi dei farmaci autentici o li contengano ma in dosi e proporzioni differenti o ancora siano esattamente identici agli originali e producano perciò un danno se non alla salute comunque economico per molti settori dell'industria – o non contraffatti, ma rimborsati due volte grazie all'utilizzo irregolare di ricette (Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2004).

L'ipotesi del reato di ricettazione potrebbe configurarsi in capo alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

d-2) Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 *bis* c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

L'art. 648 *ter* c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 *bis* c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

d-4) Autoriciclaggio (art. 648 *ter*-1 c.p.)

Secondo l'art 3 della legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, commette reato di autoriciclaggio chi ricicla in prima persona, cioè impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio viene quindi incluso nel catalogo dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità d'impresa; nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'azienda nell'interesse o a vantaggio

della stessa, la società potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001.

L'introduzione di questo nuovo reato nel panorama legislativo italiano ha creato le condizioni per una forte correlazione con il già esistente reato tributario; basti pensare infatti che quest'ultimo, per sua natura, normalmente genera un vantaggio economico, ottenuto in genere da evasioni fiscali, condotte illecite, dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli portano a un risparmio d'imposta o a dei proventi che sono solitamente reinvestiti direttamente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, creando le condizioni per la commissione dei due reati, con una sola azione.

Questa correlazione può decadere solamente nel momento in cui si dimostra che l'intenzione ad ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro derivante da reato tributario, non esiste, poiché l'impiego di denaro ottenuto da illeciti in campo fiscale, risulta direttamente riportato nelle scritture contabili societarie, e quindi dovrebbe escludersi il reato di autoriciclaggio.

Questo nuovo reato è stato concepito con l'obiettivo principale di potenziare la lotta all'evasione fiscale, portando alla diretta conseguenza e necessità da parte delle società di valutare e considerare gli effetti della propria responsabilità amministrativa potenziando l'intero sistema di controllo per evitare il prodursi dello stesso.

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, commetta il reato in esame.

E) REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies dal titolo: "Reati Ambientali" del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L'articolo 25-undecies si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale.

In tale contesto, vanno messi in primo piano i processi di manutenzione e di gestione

ambientale delegati a soggetti, individuati in addetti alla manutenzione e al controllo ambientale.

Particolare attenzione meritano, altresì i processi volti a prevenire il compimento dei reati-presupposto e a scongiurare l'insorgere della responsabilità da reato, dei quali la società deve munirsi.

La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-undecies, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.

Di seguito l'elenco dei reati ambientali contemplati con l'art. 25 undecies del Decreto:

Introdotti dalla legge n. 68 del 20/05/2015; in particolare:

- reato di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- reato di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- reato di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).

Introdotti dal d.lgs 121/2011 del 7 luglio 2011; in particolare:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d.lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs 152/2006);

- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs 152/2006);
- sanzioni (art. 279 d.lgs 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, c. 6, L. 549/1993);
- inquinamento doloso di nave (art. 8 d.lgs 202/2007);
- inquinamento colposo di nave (art. 9 d.lgs 202/2007).

Come è noto, il D.Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 (G.U. 14.04.2006), all'art. 300, secondo la quale:

"è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Nell'ambito dell'attività specifica svolta dalla struttura sanitaria privata, appare importante focalizzarsi a ciò che attiene alla disciplina dei "rifiuti" e allo smaltimento degli stessi; si tratta di un ambito che è oggetto di un'attenzione sempre maggiore da parte del legislatore penale, considerati gli attuali interessi economici che ruotano attorno ad esso e la vasta mole di traffici illeciti che ne consegue, che si riassume nel cd. fenomeno delle "ecomafie".

Le fattispecie penali in materia di rifiuti sono finalizzate alla repressione del fenomeno della gestione abusiva degli stessi e sono classificabili in base al tipo di soggetto attivo, che potrà essere il gestore della discarica o il produttore del rifiuto, e in base alla fase di

gestione dei rifiuti, che potrà essere, ad esempio, quella della raccolta, quella del trasporto, del recupero o del commercio.

Nell'ambito della gestione abusiva di rifiuti, si collocano ipotesi speciali di reato, quali il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259 T.U.A., che punisce principalmente l'inosservanza delle disposizioni relative alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti; l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 T.U.A.; l'omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A., che punisce a titolo di contravvenzione chiunque cagioni inquinamento attraverso il superamento dei parametri di soglia indicati nella legge e non proceda alla bonifica dei luoghi su cui ha operato.

Considerata l'eterogeneità delle previsioni penali a protezione dell'ambiente, per cui soltanto alcuni profili dell'attività dell'Azienda potrebbero, in ipotesi, acquisire rilevanza penale, é opportuno che le risorse della Società, destinate ad escludere la commissione di illeciti ambientali, vengano convogliate verso un'attività di prevenzione del rischio penale concreta ed essenziale.

Considerato che la posizione dell'Azienda in relazione alla gestione dei rifiuti potrebbe rilevare anche come condotta di tipo concorsuale dei suoi dipendenti nell'illecito di altri, rileva come la disciplina penale dei rifiuti si fondi sul principio della presunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione, salva la prova dell'osservanza delle regole in tema di tracciabilità dei rifiuti.

Il diritto penale dei rifiuti punisce una serie di condotte che hanno ad oggetto violazioni di regole in materia di circolazione degli stessi.

Tra queste si segnalano come potenziale profilo di rischio per la Società, le ipotesi di falso nella certificazione analitica.

Costituiscono condotte frequenti di falso nella certificazione analitica dei rifiuti:

- la falsa classificazione dei rifiuti;
- la pratica del cd. "giro bolla": tale pratica consiste in una trasformazione meramente documentale dei rifiuti, ossia nella creazione sulla carta di un'apparenza che consenta di introdurli in un centro di stoccaggio diverso rispetto a quello cui il rifiuto sarebbe destinato, allo scopo di eludere, ad esempio, le norme che autorizzano l'impianto o le norme imperative vigenti in materia. In questo modo, il rifiuto viene dapprima preso in carico in un

centro di stoccaggio con un determinato codice, che viene trascritto nel registro di carico e scarico e, in seguito, senza un effettivo trattamento o una trasformazione viene classificato sotto un altro codice e destinato allo smaltimento;

- l'uso di falsi certificati di smaltimento, finalizzato a simulare lo sversamento o l'abbandono illecito di rifiuti.

- la declassificazione dei rifiuti, viene ottenuta mediante l'alterazione della documentazione di accompagnamento del rifiuto, costituita dai certificati di analisi e dai formulari.

I rifiuti in oggetto vengono così riclassificati (declassificati) sotto codici che prevedono costi di gestione inferiori rispetto a quelli dovuti.

Questo tipo di condotte vengono accertate a seguito del sequestro del mezzo che trasporta i rifiuti, attraverso il confronto con i certificati oggetto del reato, oppure, come accade frequentemente, anche dopo che il trasporto dei rifiuti declassificati sia stato portato a termine, da un esame documentale della certificazione analitica.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Alla luce di quanto appena esposto, può essere considerata sensibile ed involgere la posizione dell'Azienda come produttore di rifiuti, la fase della qualificazione dei rifiuti da smaltire e quindi, quella della redazione del certificato di analisi degli stessi.

Per lo smaltimento dei rifiuti l'Azienda si avvale di società iscritte all'albo nazionale degli smaltitori e fa ricorso a trasportatori autorizzati e abilitati nelle anagrafiche detenute dal Ministero dell'Ambiente.

e-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006)

Tale reato si configura nei casi in cui la società attivi tutta una serie di comportamenti consistenti in: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

e-2) Falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)

La norma punisce, il soggetto attivo che predisponga un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.

e-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i rifiuti vengano ceduti, ricevuti, trasportati, esportati ed importati al fine di conseguire un ingiusto profitto per la società.

e-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

Di funzione complementare all'articolo precedente, l'art. 260 disciplina i casi in cui il traffico illecito di rifiuti assuma le forme e sia inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.

e-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)

Questo reato si riferisce a coloro che producano emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 22, comma 12, prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

Il D.Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito nel Decreto 231/2001 l'art. 25-*duodecies*, con l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al delitto sopra citato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dette circostanze aggravanti sussistono nei seguenti casi:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro");

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00.

Come sottolineato dalle Linee Guida AIOP, cui VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL fa riferimento, un'efficace prevenzione di questo tipo di reati deve prima di tutto basarsi su un efficiente meccanismo di verifiche al momento dell'assunzione del dipendente, nonché durante la svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, affinché i lavoratori di paesi terzi siano costantemente in regola con il permesso di soggiorno. Questo tipo di controllo deve essere esteso anche alle eventuali agenzie fornitrici di lavoro interinale con le quali VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL possa intrattenere rapporti, nonché, nel caso di eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora, qualora questi si avvalgano di lavoratori sottostanti alla normativa in materia di permesso di soggiorno.

H) REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171 (1° comma, lettera a-bis),

3° comma), 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione fino a cinquecento quote[22].

Nel caso di condanna per i delitti di cui al 1° comma, vengono applicate nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 2° comma, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies[23] della citata Legge 633/1941.

Sulla scorta di quanto detto sopra, i reati previsti all'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001, non parrebbero potersi in concreto realizzare all'interno di una struttura come quella di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL. Tuttavia, seppur in maniera residuale, appare opportuno predisporre una semplice procedura aziendale atta ad informare i propri collaboratori e dipendenti circa le modalità di comportamento che devono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo di software e delle banche dati in uso, specificando altresì i divieti in materia di diritto d'autore:

a) L'istallazione di prodotti software, utilizzati a qualunque fine all'interno della Società, deve essere conforme agli accordi contrattuali di licenza d'uso, ovvero di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
b) E' espressamente vietata la diffusione anche attraverso la gestione del sito internet

---

[22] Il meccanismo delle sanzioni per "quote" è direttamente collegato ad un determinato valore numerico variabile, stabilito dal Giudice, secondo le dimensioni patrimoniali dell'ente contro il quale la sanzione viene disposta. Detto parametro nasce dalla necessità di individuare un meccanismo di irrogazione della concreta sanzione pecuniaria in grado di essere sufficientemente afflittivo per le realtà più grandi, senza essere di fatto insopportabile per quelle più piccole.

[23] *"Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il Pubblico Ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.
Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

aziendale di immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;

c) E' espressamente vietato l'utilizzo di software/banche dati in assenza di valida licenza.

I) REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'art. 25-*terdecies* (Razzismo e xenofobia) prevede che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Il recente D.lgs. 21/2018 ha abrograto l'art. 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (l'abrogazione è prevista dall'art. 7, comma 1 lett. c), svuotando di fatto l'efficacia dell'art. 25 *terdecies* d.lgs. 231/2001 che, oggi, richiama un reato abrogato.

Contestualmente all'abrogazione, il D.lgs. 21/2018 ha introdotto il nuovo reato di "**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**" ex art. 604 *bis* c.p..

Il nuovo reato, ai commi 3 e 4, sanziona le medesime condotte previste dal "vecchio" reato di razzismo e xenofobia.

in particolare, l'art. 604 *bis* c.p. sanziona:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Per le ipotesi di reato di cui sopra, si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ciò posto, il primo comma dell'articolo 25-*terdecies* prevede che, in caso di commissione dei fatti di reato previsti dal previgente reato di razzismo e xenofobia, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

L) Sintesi dei reati ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
a-1)	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	Sottrazione o mancato utilizzo di finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato, Ente o dell'Unione Europea rispetto agli scopi per i quali veniva erogato	Il dipendente che utilizzi finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto alla loro destinazione vincolata
a-2)	Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato o dell'Unione	Ottenimento, senza averne diritto, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, Enti o Unione Europea, mediante documentazione o	L'Amministratore che utilizzi fatture di operazioni inesistenti per documentare in modo falso spese per opere od acquisto di beni per l'ottenimento di

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	Europea	dichiarazioni false	finanziamenti indebiti
a-3)	Concussione	Costrizione da parte di un pubblico ufficiale, a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli	Un dipendente che si renda latore di un messaggio concussivo da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un soggetto terzo
a-4)	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Qualora un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità, inerente all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Un dipendente che offra una somma di danaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenere il rapido rilascio di un atto amministrativo necessario alla società, ovvero qualora la somma di danaro serva ad agevolare o velocizzare la conclusione di contratti.
a-5)	Istigazione alla corruzione	Comportamento finalizzato ed idoneo a commettere il reato di corruzione	Il dipendente che prospetta al pubblico ufficiale lo scambio illecito, prescindendo dalla specificazione della somma di denaro.
a-6)	Corruzione in atti giudiziari	Qualora la Società, essendo parte di un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere....) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, o di procurare un danno alla controparte	Dipendente che versa danaro ad un cancelliere, o altro p.u., affinché accetti, anche fuori termine, memorie o documenti a vantaggio della propria difesa
a-7)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		utilità.	
a-8)	Traffico di influenze illecite	Chiunque indebitamente si fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.	
a-9)	Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea	Quando, mediante artifizi e raggiri, venga indotto taluno in errore e, da tale errore, l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Dipendente che fornisce, con documentazione artefatta, alla p.a. informazioni non veritiere al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del S.S.N. e della Regione (alterazione del drg con codici diversi rispetto alle prestazioni erogate)
a-10)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Truffa concernente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea	Dipendente che ponga in essere artifici e raggiri al fine di procurare alla Società finanziamenti o contributi pubblici
a-11)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolazione di dati, al fine di ottenere un ingiusto profitto, recando danno a terzi	Dipendente che, una volta ottenuto il finanziamento, violi il sistema informatico della p.a., al fine di aumentarne l'importo rispetto a quello legittimo
b-1)	False comunicazioni sociali	Esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti non rispondenti al vero, o di valutazioni idonee ad alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tale da indurre in errore.	La Società che, ignorando l'indicazione del Responsabile amm.vo, in sede di predisposizione del bilancio, ometta elementi informativi significativi o iscriva valori non congrui con la realtà ed i principi contabili (es. fondi e

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
			accantonamenti)
b-2)	Fatti di lieve entità	In ordine al precedente reato di "False comunicazioni sociali", se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di natura e dimensioni della società, oltre che delle modalità di condotta, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.	
b-3)	False comunicazioni sociali nelle società quotate	Esposizione di fatti materaili non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società quotata.	
b-4)	Falso in prospetto	Esposizione di false informazioni, ovvero occultamento di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari.	
b-5)	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione	False attestazioni o occultamento di informazioni da parte dei Responsabili della revisione circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per conseguire un ingiusto profitto	Il reato non è configurabile direttamente in capo alla Società, ma ai componenti degli organi di amm.ne/controllo ed ai dipendenti che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del Responsabile della Società di revisione per la valutazione di cespiti patrimoniali, o per occultare gravi perdite ed evitare il deprezzamento della Società

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
b-6)	Impedito controllo	Impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altro, le attività di controllo e di revisione spettanti ai soci, ad organi sociali o alla Società di revisione	Un funzionario che si rifiuti di fornire alla Società di revisione, ai Soci o al Collegio Sindacale i documenti richiesti, quali ad es. quelli relativi alle azioni legali per il recupero del credito
b-7)	Formazione fittizia del capitale	Formazione o aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per importo inferiore al loro valore nominale. Sopravalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o del patrimonio della Società in caso di trasformazione.	Amministratori che emettano azioni o attribuiscano quote per somma minore del valore nominale, ovvero emettano nuove azioni o attribuiscano nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano completamente liberate
b-8)	Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione illegittima, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o loro liberazione dall'obbligo di eseguirli	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A. la compensazione del debito dei soci alla Società con il credito da conferimento che la stessa vanta nei confronti degli stessi soci
b-9)	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Ripartizione di utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve anche non costituite da utili, che per legge non possano essere distribuite	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A. la distribuzione di dividendi che non costituiscono utile e siano destinati per legge a riserva legale
b-10)	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	L'acquisto o la sottoscrizione di azioni, o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili	Organo amministrativo che acquisti o sottoscriva azioni della società o di una società controllante (esclusi i casi di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c.) cagionando una lesione del patrimonio sociale

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
b-11)	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Riduzioni di capitale sociale o fusioni/scissioni con altre Società che cagionino danno ai creditori	Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre Società, o scissioni, cagionando danno ai creditori
b-12)	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali	Amministratori che, effettuando le operazioni sul capitale sociale od altre operazioni di cui al punto b-8), non salvaguardino l'integrità del capitale sociale, ma anche e soprattutto l'interesse dei creditori ad essere soddisfatti con precedenza rispetto ai soci
b-13)	Illecita influenza sull'assemblea	Illecita influenza sulla maggioranza dell'Assemblea, con atti simulati, o con frode, al fine di conseguire un ingiusto profitto	Presidente del C.d.A. che predisponga, o produca in Assemblea, documenti alterati per far apparire una migliore situazione economico/finanziaria di un'azienda che lo stesso C.d.A. intende acquisire, per ricavarne un indiretto profitto
b-14)	Aggiotaggio	Diffusione di notizie false per cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere, in modo significativo, sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi di banche	Amministratori o Revisori che diffondano false relazioni e comunicazioni con l'intento di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto della Società, al fine di conseguire fraudolentemente risorse finanziarie dal mercato
b-15)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle	Comunicazione alle Autorità di Vigilanza di fatti materiali falsi sulla situazione	Amministratori e funzionari che forniscano, soprattutto in situazioni di crisi economico-

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	autorità pubbliche di vigilanza	economico/patrimoniale/finan-ziaria, ovvero l'occultamento anche parziale, con mezzi fraudolenti di fatti, al fine di ostacolarne le funzioni	finanziaria, alle Autorità di Vigilanza ed al mercato, informazioni false al fine di occultare altri reati economici ed evitare l'emersione di stati di difficoltà che, se noti, potrebbero determinare l'adozione di provvedimenti sfavorevoli
b-16)	Corruzione tra privati	Allorché il soggetto attivo (soggetto apicale o "sottoposto" della Società) dando o promettendo danaro o altra utilità, per sé o per altri, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, un nocumento alla Società di appartenenza	
b-17)	Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e societari, sindaci, liquidatori, o comunque a soggetti che svolgono funzioni direttive affinché compiano atti contrari ad obblighi del proprio ufficio od obblighi di fedeltà.	
c-1)	Omicidio colposo	Responsabilità della Società in caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfor tunistiche: assenza di dispositivi di protezione anche da agenti cancerogeni, movimentazione di carichi non conforme alle prescrizioni normative, ecc.	Qualora un dipendente muoia sul lavoro perché la Società abbia violato gli obblighi non delegabili ai dirigenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
c-2)	Lesioni colpose	Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che cagioni una grave lesione all'integrità fisico-psichica al lavoratore	Stessa responsabilità in capo alla Società di cui al precedente punto c-1) applicata allorquando al dipendente siano arrecate lesioni gravi tali da procurargli una malattia che metta in pericolo la sua vita, ovvero l'incapacità di attendere alle ordinarie occupaz.
d-1)	Ricettazione	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Amministratore o dipendente che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare
d-2)	Riciclaggio	Condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità	Utilizzo da parte della Società di denaro *"sporco"*, pur conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato
d-3)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Impiego da parte della Società di danaro ricavato da delitto, con lo scopo di far perdere le tracce della provenienza illecita, utilizzandolo in attività economiche o finanziarie
d-4)	Autoriciclaggio	Chiunque avendo commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo effettua operazioni volte ad ostacolare l'identificazione di denaro, beni o utilità derivati dalla commissione del delitto presupposto.	
e-1)	Attività di	Raccolta, trasporto, recupero,	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	gestione di rifiuti non autorizzata	smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.	
e-2)	Falsità nei certificati	Predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.	
e-3)	Traffico illecito di rifiuti	Cedere, ricevere, trasportare, esportare ed importare rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.	
e-4)	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	Traffico illecito di rifiuti inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.	
e-5)	Esercizio non autorizzato di stabilimento	Produzione emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	
g)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	
h)	Reati in materia di tutela del diritto d'autore	Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, a mero titolo esemplificativo / non esaustivo: riproduca, diffonda, metta a disposizione del pubblico (ivi	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		ricomprese operazione di download/upload) materiale coperto dal diritto d'autore.	
l)	Razzismo e Xenofobia	Chiunque propaganda, istiga o incita idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato sanziona anche l'istigazione a commettere atti di violenza o provoca alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.	

2.3 La struttura e i principi del Modello

Nella predisposizione del modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di identificazione delle attività sensibili, in quanto idonei a valere altresì come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili. Il modello, fermo restando la sua funzione peculiare di esonero dalla responsabilità dell'ente, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL ha individuato:

- i principi emanati dalle leggi e dal codice civile cui la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL si ispira;
- il Codice etico-deontologico;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;

- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle attività sensibili della società;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:

1) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, del compito di attuare in modo efficace e corretto il modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
2) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
3) l'attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico (trattasi di un controllo *ex post*);
4) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
5) i principi generali del sistema di controllo interno;
6) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
7) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
8) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
9) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

2.4 Le regole e le procedure

L'espletamento di tutte le operazioni sensibili attinenti alla gestione sociale viene svolto conformandosi alle regole contenute nel modello, ai principi del Codice etico-deontologico, al regolamento aziendale interno, ai valori, alle politiche e alle procedure aziendali, ai principi di documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, alle regole di comportamento formulate per i dipendenti della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, alle norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, nonché, in generale, alla normativa italiana e comunitaria applicabile. In linea generale, il sistema di organizzazione della società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno della società; chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Le procedure interne sono quindi caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- tendenza ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili, ovviando così alla possibilità che i soggetti il cui compenso è vincolato a sistemi premianti – quali i medici liberi professionisti obbligati verso strutture private secondo contratti di consulenza esterna – siano

protesi al raggiungimento di obiettivi esagerati, per i quali maturerebbero un cospicuo e personalissimo interesse nell'assegnazione di un d.r.g. elevato, pur non corrispondente alla realtà, a danno della salute dei pazienti e/o del sistema sanitario.

Il comportamento dei dipendenti e degli organi sociali della società sono disciplinati da apposite regole, le quali, in forza di apposite clausole contrattuali, si applicano altresì ai consulenti. In virtù di tali regole, si vieta di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle legislativamente previste (artt. 24 ss.); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nel modello. Lo scopo è, pertanto, come più volte ripetuto, quello di prevenire la commissione di reati.

In particolare si fa divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della p.a. o a loro familiari non può essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali sono di natura appropriata e non contrastano con le disposizioni di legge; non vanno comunque interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* della Società. Omaggi di valore superiore vanno qualificati come sponsorizzazioni e come tali vanno trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico

diretto per ottenere la preventiva autorizzazione: in tali casi si dà comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti vengono documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici vanno mantenute nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- erogare prestazioni sanitarie non necessarie;

- fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- fatturare utilizzando un codice d.r.g. che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di d.r.g. corrispondente alla prestazione erogata al paziente;

In conseguenza, si pongono altresì alcuni obblighi a carico dei dipendenti e degli organi sociali. Questi hanno infatti l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- compilare il d.r.g. in maniera corretta, sulla base della compilazione esatta della scheda di s.d.o., la quale rappresenta una sintesi della cartella clinica. Per la compilazione esatta della s.d.o. occorre una diagnosi corretta, non solo dal punto di vista clinico, ma anche economico. A tal proposito, vengono indicati tutti gli interventi – diagnostici e terapeutici – avvenuti nel corso della degenza, secondo il prontuario e i codici adottati dalla ASL di competenza territoriale, in modo che ogni diagnosi di dimissione sia supportata da un'adeguata documentazione degli interventi effettuati, i quali vengono redatti in modo conforme alla normativa vigente, correttamente indicati, datati e sottoscritti. Nessun operatore è giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti sanitari;
- documentare e verificare nelle sue varie fasi ogni procedura, sanitaria o amministrativa: non soltanto quei passaggi delle diverse attività che concretamente possono essere strumentalizzate per commettere il reato, bensì interi processi gestionali. La suddivisione delle procedure in fasi ha il fine di evitare, che molteplici fasi di una stessa procedura siano assegnate ad un unico operatore (come prenotazione – accettazione – dimissioni, ovvero rapporto con gli uffici ASL – fatturazione dei ricoveri – controllo sui d.r.g.); al contempo, tuttavia, occorre evitare che la frammentazione del lavoro deresponsabilizzi e renda difficoltoso individuare, successivamente al fatto, il responsabile. E' dunque necessario mantenere un collegamento – specie in sede di determinazione del d.r.g. – in modo che nessuno

nel proprio lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo;

- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni finanziarie della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL. Tale trasparenza consente agli azionisti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto dello statuto;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Ai fini dell'attuazione delle regole, obblighi e divieti così indicati, vengono rispettate alcune procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali sopra indicati. Tali regole sono rispettate nell'esplicazione dell'attività della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL.

Innanzitutto, la stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici da parte della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL a seguito della partecipazione, a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) è condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalla direzione Aziendale. L'inizio delle attività relative alla stipulazione

di contratti o convenzioni con soggetti pubblici viene inoltre resa nota tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, mediante apposita comunicazione interna avente carattere informativo, inviata a cura del responsabile del procedimento negoziale. La comunicazione relativa alla gara d'appalto ed all'esito della stessa è inviata all'Organismo di Vigilanza dal responsabile del procedimento negoziale non appena terminata la procedura di gara.

Ai consulenti che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL viene formalmente conferito potere in tal senso, con apposita clausola contrattuale. Ove necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. I contratti tra la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, le società di service e i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettano alcuni presupposti. Tra questi, è rilevante evidenziarne alcuni, quali quello per cui qualunque criticità sorgesse nell'ambito del rapporto con la P.A. essa verrebbe comunicata in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, o quello per cui i consulenti o i partner vanno scelti con metodi trasparenti. Inoltre, le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni sono accompagnate da adeguata motivazione. Oltre a ciò, nei contratti con i consulenti e con i partner è presente un'apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del decreto. Inoltre in un'apposita clausola sono regolate le conseguenze della violazione del Decreto da parte dei consulenti e dei partner (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni, con gli enti certificatori ed eventualmente con le autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel modello, nel Codice Etico-deontologico e nel regolamento aziendale per essi specificamente formulato, a sottoscrivere una descrizione delle operazioni sensibili svolte. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le

dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di certificazioni, concessioni, autorizzazioni, accreditamento sanitario o licenze, contengono solo elementi assolutamente veritieri.

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, verifiche tributarie, INPS, ecc.) partecipano i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza viene prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione vengono redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza gli appositi verbali.

La predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio) conta sul rispetto di specifiche procedure, che determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Le operazioni sul capitale sociale della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL nonché la costituzione di società, l'acquisto le fusioni e le scissioni sono effettuate nel rispetto della legge.

E' prevista inoltre la predisposizione di ulteriori regole, quali l'attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole generali e sui reati societari, la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; la conferma della partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito consegnato al membro responsabile delle comunicazioni con il Consiglio di Amministrazione; la formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni

e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dal presente modello sono eseguiti dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta dei responsabili delle funzioni aziendali.

In punto di sistema di controllo aziendale, uno degli strumenti di carattere generale applicato e avente maggior rilievo nella società è il sistema di deleghe aziendali. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati – quali rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili – nonché, nel contempo, consente comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Innanzitutto, per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Con il termine "procura" si fa riferimento invece al negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione vengono attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- i soggetti che intrattengono per conto della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL rapporti con la P.A. (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali) vengono dotati di delega formale;
- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato deve riferire gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che evidenzi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* disciplina modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure vanno attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In punto di efficacia del processo di valutazione dei rischi correlati alle attività di sicurezza sul lavoro, si provvede innanzitutto alla stesura o all'acquisizione del documento di valutazione dei rischi, redatto ai fini del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del D. Lgs. 3/08/2009 n. 106 correttivo del d. lgs 81/2008, quale allegato al modello di organizzazione e controllo. Il documento di valutazione dei rischi indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento. La società infatti definisce le linee guida e formalizza il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; infine, definisce le linee guida e formalizza il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo altresì la definizione

di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità. Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e monitorato, è importante tenere conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili e costose duplicazioni.

2.5 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, 1° c, lett. b). Anche le linee guida AIOP, propongono un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Inoltre, il requisito di autonomia e indipendenza fa sì che l'Organismo di Vigilanza sia tenuto a rispondere del proprio operato solo di fronte ai massimi vertici della gerarchia aziendale (il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione). In proposito, le linee guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale, nonché come parimenti opportuno che l'Organismo di Vigilanza sia collegato, pur se in piena autonomia, con il Collegio Sindacale della società.

Applicando i principi citati alla realtà aziendale di VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con apposita delibera, al Dott. Alessandro Consiglio. La scelta è stata determinata dal fatto che tale soggetto è stato riconosciuto come maggiormente adeguato ad assumere il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza, in considerazione dei requisiti summenzionati di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti. Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici inerenti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo tale organismo è supportato, di norma, dalle strutture interne che, di volta in volta, si rendano necessarie.

All'Organismo di Vigilanza, così costituito, è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali e, nei limiti ivi previsti, dai consulenti; di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; di valutare l'opportunità di aggiornamento del modello e di provvedervi direttamente, laddove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti. Al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, l'Organismo di Vigilanza è dotato legislativamente di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, consulenti, società di service, partner o organi sociali. Questi poteri sono demandati agli organi societari (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione) o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito al compenso dell'Organismo di Vigilanza, sono attribuite alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I compiti affidati all'Organismo di Vigilanza possono distinguersi in funzioni di verifiche e controlli, formazione, sanzioni e aggiornamenti.

Verifiche e controlli

L'Organismo di Vigilanza ha infatti il compito di:

a. attuare le procedure di controllo previste dal modello anche tramite l'emanazione o la proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO

SRL, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati. Infatti, fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, a questo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, può svolgere un'adeguata attività di monitoraggio sull'attività sensibile, eseguendo controlli a campione, volti a verificare il rispetto delle regole e principi dettati dal modello sull'attività tipica dell'impresa in tutte le fasi del suo processo, nonché promuovere se del caso, modifiche al modello;

d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o comunque tenute a sua disposizione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, viene informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL ai sensi del Decreto. Tali segnalazioni, da parte dei dipendenti, vanno trasmesse laddove gli stessi le ritengano ragionevolmente rilevanti circa la probabile commissione di reati; mentre in capo ai dipendenti con qualifica dirigenziale è posto un vero e proprio obbligo di segnalare le eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza. Sono previste, inoltre, ulteriori ipotesi in cui ogni dipendente ha l'obbligo di trasmettere in via immediata all'Organismo di Vigilanza le informazioni di cui sia venuto a conoscenza. Tali informazioni concernono i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini preliminari, pur se nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la società

VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL o suoi dipendenti o più in generale gli organi societari; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati-presupposto; i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto; le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano relativi alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello. I segnalanti in buona fede vengono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e deve essere comunque assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Gli obblighi di segnalazione di consulenti e società di service saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti conclusi con tali soggetti. Per quanto attiene più specificamente le modalità delle segnalazione, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta tale) del modello contatta il suo diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, egli può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo valuta le segnalazioni ricevute: gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità al sistema sanzionatorio. L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime;

e. verificare l'adeguatezza del modello al fine di prevenire i reati. Infatti, oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il

modello stesso), esso periodicamente svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, coadiuvandosi, qualora necessario, con soggetti terzi dotati di adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL in relazione alle attività sensibili e alla conformità alle regole di cui al modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa. Per le verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, di strutture e del supporto di altre funzioni interne di volta in volta necessarie. Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale del Consiglio di Amministrazione. In particolare, qualora emergano criticità, l'Organismo di Vigilanza espone nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare;

f. coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e, oltre ad essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL al rischio di commissione di reati, assume informazione pure sui rapporti con i consulenti che operano per conto della società nell'ambito delle attività sensibili, nonché sulle operazioni straordinarie della società. L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con i professionisti esterni incaricati a svolgere la suddetta attività (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle attività sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali); con la Direzione Amministrativa per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai finì della commissione dei reati societari. Attraverso questo continuo coordinamento con le funzioni di volta in volta interessate, l'Organismo di Vigilanza può acquisire utili

elementi per lo svolgimento di indagini interne;

g. riferire in merito alla attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità. Gli incontri con cui l'Organismo di Vigilanza riferisce ad altri organi sull'attività da esso svolta e sulle eventuali criticità emerse, sia in punto a comportamenti interni alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL sia in relazione all'efficacia del modello, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. In particolare, attraverso quest'opera di reporting, l'Organismo di Vigilanza riferisce in via continuativa direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione; annualmente al Consiglio di Amministrazione.. La relazione descrittiva indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a sua volta racchiude, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza. Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili ad alcuno dei soggetti evidenziati, l'attività di *reporting* va prontamente indirizzata ad altro degli organi indicati, onde evitare eventuali stasi del procedimento di controllo e prevenzione dei reati.

Formazione

In materia di formazione, l'Organismo di Vigilanza ha la funzione di:

h. coordinarsi con la funzione Direzione Amministrativa e Responsabile Personale sanitario per la definizione dei programmi di formazione rispettivamente per il personale, nonché per determinare il contenuto delle comunicazioni da inviare periodicamente agli stessi, finalizzate a fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;

i. predisporre ed aggiornare con continuità tutte le informazioni relative al Decreto, al modello ed al codice deontologico, disponibili presso l'ufficio paghe.

j. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza ha alcuni compiti in tema di sanzioni. Esso deve:

k. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale;
l. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività.

Aggiornamenti

L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre un importante ruolo in sede di aggiornamento. Esso infatti:

m. interpreta la normativa e verifica l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
n. valuta le esigenze di aggiornamento del modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
o. si occupa di monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

2.6 Formazione e diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia del modello, è obiettivo della società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL assicurarne la corretta conoscenza e la divulgazione a favore dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti o da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato tuttavia con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività svolta in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la direzione amministrativa e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del modello, per quanto attiene ai dipendenti.

L'adozione del modello è comunicata ai dipendenti nel medesimo momento in cui essa avviene e il modello viene messo a disposizione, unitamente al codice etico e presso l'ufficio paghe. Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto con la società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL, viene richiesto di informarsi e conformarsi al codice etico, al modello organizzativo e al Decreto stesso. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare alla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL una dichiarazione sottoscritta attestante la presa visione del codice etico, del modello organizzativo e del Decreto, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Al fine di diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto l'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle funzioni - di rappresentanza o no – svolte all'interno della società. In particolare, la società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione per i dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, i dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti. In particolare, in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla conoscenza della normativa, la società deve fornire un'adeguata formazione a tutti i dipendenti, predisponendo un piano di formazione alla cui stesura partecipano il responsabile del servizio di sicurezza ed il medico competente; uno specifico piano è previsto per i dipendenti che cambiano mansione e per quei lavoratori che sono esposti a determinati rischi, gravi ed immediati.

La Società richiama tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente alla assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la P.A. in generale e con l'Assessorato regionale alla sanità e con la ASL di riferimento territoriale in particolare.

2.7 Il sistema sanzionatorio

La predisposizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle regole del modello, in quanto dotato di efficacia deterrente, rende l'azione dell'Organismo di Vigilanza efficace e funzionale a garantire l'effettività del modello. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, 1° c., lett. e, del Decreto, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente relativa alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del modello: pertanto, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, il sistema viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Le condotte costituenti violazione del modello, i provvedimenti adottabili e le procedure da seguire si distinguono a seconda che i dipendenti rivestano o meno la qualifica di dirigenti.

Nel caso di dipendenti che non rivestano la qualifica di dirigenti, i provvedimenti disciplinari loro irrogabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, l. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL AIOP, applicato dalla società VILLA SALUS ISTITUTO ELIOTERAPICO ORTOPEDICO SRL. Essi possono sintetizzarsi nelle misure di biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva relative alle infrazioni più lievi; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso. Restano ferme e si intendono ivi richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni. In merito ai comportamenti sanzionabili, nel rispetto degli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, essi consistono in quelle condotte violative delle prescrizioni del modello poste in essere nell'espletamento delle attività sensibili e dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati riconducibili alla società, nonché in quelle violazioni del modello talmente palesi

da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal Decreto.

Nell'ipotesi di violazione da parte di dipendenti con qualifica dirigenziale, qualora questi pongano in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto normativamente previsto. I comportamenti sanzionabili consistono nella violazione di procedure interne previste dal presente modello (come l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito alle informazioni prescritte, l'omissione di controlli) o, più in generale, nell'adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportaménti non conformi alle prescrizioni del modello e tali da esporre la società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente o del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e, per i dipendenti – dirigenti o no – da parte della Diversione Amministrativa, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari ivi delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene ai collaboratori a rapporto libero- professionale nel relativo contratto è contenuto l'obbligo all'osservanza del codice etico e del modello 231, unitamente ai provvedimenti da adottarsi in caso di violazione degli stessi ed alle modalità di comunicazione tra le parti. Nella suddetta scrittura privata risulterà la mancanza di continuità e di coordinazione, in modo da evidenziare che non esiste connessione funzionale – sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro – tra l'attività del medico e quella della società. La società richiede comunque ai liberi professionisti presenti nella struttura, l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

Nell'ipotesi di violazione del modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci promuovendo l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 e ss. del cc, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora le violazione del modello vengano poste in essere da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dall'art. 2393 e ss del cc.(art. 2407 c.c.)

La violazione delle regole del modello realizzate dai consulenti o dai partner o la commissione di reati previsti dal modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.